

CIRCOLARE N. 4
Legge Finanziaria anno 2003

Premessa

Si porta a conoscenza che la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2002, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (Legge Finanziaria 2003) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute che, a seguito delle ulteriori circolari che saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate, verranno approfondite con interventi successivi.

Si precisa che le problematiche relative ai cosiddetti “condoni fiscali” e alla riapertura dello “scudo fiscale” saranno oggetto di una ns. specifica circolare.

La norma è strutturata in novantacinque articoli raggruppati in quattro Titoli, così suddivisi:

Impianto normativo generale

- Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario:
composto dall’articolo 1;
- Titolo II - Disposizioni in materia di entrata:
composto dagli articoli da 2 a 22;
- Titolo III - Disposizioni in materia di spesa:
composto dagli articoli da 24 a 92;
- Titolo IV – Norme finali:
composto dagli articoli 93 a 95.

1. Disposizioni in materia di entrate

1.1. Titolo II. Art.2: Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1.1.1: Art.2, comma 1

L'art. 2 della legge in questione apporta sostanziali modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che possono essere così inquadrate:

1. introduzione di un sistema di deduzione forfetaria progressiva, cosiddetta “no tax area”;
2. modifica dei scaglioni di reddito;

Il primo comma dispone che il reddito imponibile, determinato secondo le ordinarie regole, deve essere ulteriormente ridotto di un importo fisso pari a 3.000 euro.

Tale importo aumenta a:

- euro 7.500,00 (€3.000+€4.500), se il reddito complessivo è costituito da redditi di lavoro dipendente e da redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- euro 7.000,00 (€3.000+€4.000), se il reddito complessivo è costituito da redditi da pensione;
- euro 4.500,00 (€3.000+ €1.500) se il reddito complessivo è costituito da redditi di lavoro autonomo ovvero di imprese minore di cui all'art.79 del Tuir¹.

La deduzione massima non spetta automaticamente, ma dipende dalle risultanze della seguente formula matematica:

¹ Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29-9-1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57, comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.

Calcolo della deduzione progressiva spettante

A= Deduzione massima;

B= Oneri deducibili,

C= Reddito complessivo;

D= Credito di imposta sui dividendi

$$\frac{A * [(26.000 + A - B) - (C + D)]}{26.000}$$

- Se il rapporto è maggiore o uguale ad uno, la deduzione progressiva compete per intero;
- Se il rapporto è uguale a zero o inferiore a zero, la deduzione non compete;
- Per i valori intermedi la deduzione competerà nella misura del rapporto.

Per quanto disposto dal secondo comma, il legislatore per garantire la progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a seguito dell'introduzione della "no tax area", ha ritenuto opportuno modificare gli scaglioni di reddito e le aliquote, nonché le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione.

Queste ultime vengono applicate solamente al di sopra di un determinato reddito e varieranno in base alla tipologie di reddito.

Tav.1 Nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote Irpef

Scaglioni di reddito in vigore fino al 31 dicembre 2002	Aliquote Anno 2002	Scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2003	Aliquote Anno 2003
Fino a €. 10.329	18 %	Fino a €. 15.000	23 %
Da €. 10.329 a €. 15.493	24 %	Da €. 15.000 a €. 29.000	29 %
Da €. 15.493 a €. 30.987	32 %	Da €. 29.000 a €. 32.600	31 %
Da €. 30.987 a €. 69.721	39 %	Da €. 32.600 a €. 70.000	39 %
Oltre €. 69.721	45 %	Oltre €. 70.000	45 %

L'imposta non è dovuta nel caso in cui il reddito complessivo sia composto soltanto da redditi da pensione non superiori a € 7.500 e/o da redditi da terreni non superiori a €. 185,92 e/o dal reddito dell'unità abitativa destinata a abitazione principale con annesse pertinenze.

Tav.2: Detrazione su reddito derivante da lavoro dipendente

Soglie di reddito	Detrazione spettante
Superiori a €. 27.000 e fino a € 29.500	€.130
Superiori a €. 29.000 e fino a € 36.500	€.235
Superiori a €. 36.500 e fino a € 41.500	€.180
Superiori a €. 41.500 e fino a € 46.500	€.130
Superiori a €. 46.500 e fino a € 52.500	€. 25

Tav.3: Detrazione su reddito derivante da pensione

Soglie di reddito	Detrazione spettante
Superiori a €. 24.500 e fino a € 27.000	€.70
Superiori a €. 27.000 e fino a € 29.000	€.170
Superiori a €. 29.000 e fino a € 31.000	€.290
Superiori a €. 31.000 e fino a € 36.500	€.230
Superiori a €. 36.500 e fino a € 41.500	€. 180
Superiori a €. 41.500 e fino a € 46.500	€. 130
Superiori a €. 46.500 e fino a € 52.000	€. 25

Tav.4: Detrazione su reddito derivante da lavoro autonomo di arti e professioni o imprese minori

Soglie di reddito	Detrazione spettante
Superiori a €. 25.500 e fino a € 29.400	€.80
Superiori a €. 29.400 e fino a € 31.000	€.126
Superiori a €. 29.400 e fino a € 31.000	€.80

1.1.2: Art.2, commi 3

Tale comma prevede, a garanzia del contribuente, una clausola di salvaguardia in quanto, qualora questi ritenga più favorevole l'applicazione degli scaglioni e delle aliquote dell'anno 2002, rispetto a quelli previsti per l'anno 2003, potrà applicare, per il solo anno 2003, le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002.

1.1.3: Art.2, comma 4

Il presente comma dispone che ai fini del calcolo della base imponibile delle addizionali Irpef, non rileva la deduzione progressiva definita “no tax area”.

1.1.4: Art.2, commi 5 e 6

Il quinto comma ha prorogato fino al 30 settembre 2003 l’agevolazione prevista dall’art.1 della legge n.449/1997 (detrazione dall’imposta Irpef lorda del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio), ma ha apportato modifiche sostanziali, tra cui assume particolare interesse la variazione dell’importo di spesa agevolabile che è stato ridotto da 77.468,53 euro a 48.000 euro e l’ampliamento degli interventi che hanno diritto all’agevolazione, che inglobano anche quelli necessari alla bonifica dell’amianto.

Anche quest’anno, come per la proroga intervenuta nella precedente Legge Finanziaria, è stato stabilito che, qualora i lavori siano una mera prosecuzione di lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese sostenute, si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti al 2003.

Altra novità è rappresentata dal trasferimento del diritto all’agevolazione: la legge istitutiva del beneficio aveva già concesso la possibilità del trasferimento del diritto all’agevolazione *inter vivos*, che spetterebbe all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente per le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte.

La presente disposizione estende tale possibilità, in caso di decesso, anche agli eredi del *de cuius* avente diritto e, in questo caso, agli eredi spetterebbe la detrazione nella sua interezza e non solamente nella parte inutilizzata, a condizione che gli stessi detengano il possesso materiale e diretto del bene.

Non vi sono state, invece, modifiche in merito alle modalità di fruizione del beneficio e pertanto la detrazione dall’Irpef lorda del 36 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 48.000, va ripartita in dieci quote costanti.

L’unica eccezione è concessa solamente ai contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazioni e si trovino in una età non inferiore a 75 anni e a 80 anni dove la detrazione può essere ripartita, rispettivamente in cinque o tre anni.

Per quanto riguarda le modalità esecutive per la relativa fruizione del beneficio, non essendoci state variazioni rispetto alla norma istitutiva, si rimanda alla trattazione alla ns.circolare n.5 dell'11 febbraio 2002.

Il sesto comma dell'articolo in oggetto, poi, prevede l'estensione del beneficio della detrazione fino a giugno 2004 agli acquirenti e agli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che:

- l'acquisto o l'assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2004;
- i lavori debbano essere eseguiti dall'impresa entro il 31.12.2002.

La detrazione del 36 per cento sarà calcolata su un ammontare forfetario corrispondente al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e non potrà, comunque, eccedere il limite di euro 48.000.

Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2003 l'aliquota I.V.A. del 10 per cento, applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria rese per fabbricati aventi destinazione prevalentemente abitativa.

1.1.5: Art.2, comma 13

Con la presente disposizione l'indetraibilità dell'IVA relativamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione anche mediante contratti di leasing, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogata fino al 31 dicembre 2003, ma per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione anche mediante contratti di leasing, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è ammesso in detrazione il 10% dell'imposta addebitata, che sale al 50% se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna.

Resta ferma l'indetraibilità totale, quindi, per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli considerati.

L'imposta è in ogni caso detraibile per gli agenti e rappresentanti di commercio e nell'ipotesi in cui il mezzo è adibito ad uso pubblico o forma oggetto dell'attività propria dell'impresa.

1.2.1 Titolo I, Art.4: Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1.2.1 Art.4, comma 1,2,3

L'articolo 4 della Finanziaria 2003 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, l'aliquota Irpeg si riduce dal 36 per cento al 34 per cento.

Di conseguenza risultano modificate anche le percentuali per il calcolo dei crediti d'imposta sui dividendi e quindi, per le distribuzioni di utili deliberati da società soggetta a Irpeg a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, al contribuente spetta un credito d'imposta pari al 51,51 per cento.

A seguito di quanto detto risulta speculare la modifica all'art.105 del Tuir in quanto è ridotto dal 53,85 per cento al 51,51 per cento la misura dell'ammontare che alimenta i cosiddetti "canestri". Infine, viene modificata anche la percentuale che individua il credito d'imposta limitato spettante negli utili da plusvalenza derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale e su partecipazioni qualificate che, in quanto assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n.358, scende al 44,12 per cento.

1.3.1 Titolo I, Art.5: Riduzione dell'imposta sul reddito delle attività produttive

L'art 5 della Legge Finanziaria 2003 apporta una serie di modifiche all'Irap riducendone la pressione fiscale in previsione della totale graduale eliminazione, come disposto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale.

Il primo comma interviene sulla determinazione della base imponibile da parte di enti privati non commerciali e sulle amministrazioni pubbliche per le quali, a differenza della precedente disposizioni, le borse di studio e i sussidi per i fini di addestramento professionale sono esclusi dalla base imponibile.

Il secondo comma introduce la possibilità di dedurre interamente i costi per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, mentre per gli esercizi precedenti tale deducibilità era limitata al 70 per cento.

Inoltre, limitatamente alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, è introdotta la possibilità di dedurre dalla base imponibile le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art.48, comma 5, del Tuir e quindi nella misura di euro 46,48 giornaliero per le trasferte sul territorio nazionale e di euro 77,47 per le trasferte all'estero.

Infine la nuova disposizione apporta due novità:

1. incremento della deduzione forfetaria;
2. introduzione di una deduzione in base al numero di dipendenti.

In merito alla prima fattispecie va detto che la Finanziaria 2001 aveva concesso la possibilità di dedurre dalla base imponibile l'importo:

- di 5.164,57, qualora la base imponibile non superasse euro 180.759,91;
- di 3.873,43, qualora la base imponibile superasse euro 180.759,91 ma non euro 180.811,56;
- di 2.582,28, qualora la base imponibile superasse euro 180.811,56 ma non euro 180.863,21;
- di 1.291,14, qualora la base imponibile superasse euro 180.863,21 ma non euro 180.914,85.

Il presente articolo, fermo restando il limite di 180.759,91, eleva la deduzione prevista per la prima soglia ad euro 7.500,00.

Per quanto preannunciato al punto 2, la presente disposizione introduce una nuova deduzione dalla base imponibile pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente, e fino ad un massimo di cinque, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superino l'importo di 400.000,00 euro.

Nel computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione devono essere esclusi gli apprendisti ed il personale assunto con contratto di formazione lavoro, in quanto il costo relativo a tali categorie è già ammesso in deduzione dalla legge istitutiva.

Per gli enti privati non commerciali di cui all'art.11, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.446/1997, che non hanno per oggetto principale l'esercizio di attività commerciali, è stabilito che la deduzione compete solo in relazione ai dipendenti addetti allo svolgimento delle attività commerciali e per i dipendenti addetti allo svolgimento, sia di attività commerciali che istituzionali, la base imponibile si determina proporzionalmente al rapporto esistente fra i ricavi e proventi conseguiti nell'ambito di attività commerciali rispetto alla totalità dei ricavi e proventi.

2.1.1 Titolo II , Art.62 Incentivi agli investimenti

Col presente articolo sono stati adottati alcuni provvedimenti, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni dell'art.8 della Legge n. 388 del 23.12.2000, in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate, attraverso la fornitura

all'Amministrazione Finanziaria dei dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazione dei flussi di spesa.

Pertanto entro il 28 febbraio 2003, i contribuenti dovranno assolvere determinati obblighi per poter beneficiare del credito d'imposta secondo le seguenti modalità:

- i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo prima dell'emanazione del decreto legge 8 luglio 2002 n.138 devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:
 - i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati;
 - gli identificativi dei contraenti con i quali gli interessati intrattengono rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti;
 - la modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti;
 - l'ammontare degli investimenti;
 - l'ammontare dei contributi utilizzati e ancora da utilizzare;

Per tali soggetti è sospeso l'utilizzo dei contributi a decorrere dalla entrata in vigore del D.L.12 novembre 2002 e potrà essere ripreso a decorrere dal 10 aprile 2003 nella misura non superiore dello stanziamento in bilancio.

Anche i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo prima dell'emanazione del decreto legge 8 luglio 2002 n.138 e lo hanno utilizzato in misura integrale, devono inviare la comunicazione citata all'Agenzia delle Entrate.

- I soggetti che dopo l'entrata in vigore del D.L. 138/2002 hanno presentato istanza con accoglimento favorevole devono adempiere agli stessi obblighi previsti dai contribuenti posti al punto precedente

Anche per tali contribuenti è sospeso l'utilizzo dei contributi a decorrere dalla entrata in vigore del D.L.12 novembre 2002 e potranno riprenderne l'utilizzo a decorrere dal 10 aprile 2003 fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo dell'anno 2003, del 70 per cento e del 100 per cento per i due anni successivi.

- I soggetti che dopo l'entrata in vigore del D.L. 138/2002 hanno presentato istanza con accoglimento non favorevole per l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, devono rinnovare l'istanza, esponendo un importo pari a quello indicato

nell'istanza non accolta, oltre ovviamente agli stessi obblighi previsti dai contribuenti posti ai punti precedenti.

- I soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 dovranno inviare le istanze all'Agenzia delle Entrate che devono contenere:
 - l'indicazione degli elementi identificativi delle imprese;
 - l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti;
 - la loro ripartizione regionale;
 - l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

È importante sottolineare che per le istanze presentate per la prima volta, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e in ogni caso nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e del 60 e 70 per cento nell'anno successivo.

Qualora le utilizzazioni del contributo non risultino effettuate nei limiti minimi e massimi previsti per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

3.1.1 Titolo II, Art.63 Incentivi alle assunzioni

Come ben noto, l'articolo 7 della Legge n. 388 del 23.12.2000 ha introdotto un incentivo per l'incremento dell'occupazione per tutti i datori di lavoro che incrementassero la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

Il credito d'imposta concesso è pari a euro 413,17 mensili per ciascun nuovo lavoratore assunto. I datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, effettueranno nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive, ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 della legge n. 448/1998, beneficino, in aggiunta al suddetto credito d'imposta, di un ulteriore credito d'imposta pari a euro 103.29 per ciascun nuovo lavoratore dipendente.

Le condizioni, che si devono verificare contestualmente, per poter usufruire del credito d'imposta sono le seguenti:

- i nuovi assunti devono avere un'età non inferiore a 25 anni;
- i nuovi assunti non devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap;
- vengano osservati i contratti collettivi nazionali;
- vengano rispettate le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994.

L'incremento della base occupazionale si ritiene conseguito ogni qualvolta il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese, risulti superiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto, occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Il credito d'imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Il D.L. 138/2002 ha introdotto il monitoraggio dei crediti di imposta maturati a partire dal mese di luglio 2002, stabilendo che possono essere fruiti solo previa autorizzazione del centro operativo di Pescara e nei limiti dei stanziamenti in bilancio.

In attuazione del citato decreto è stato emanato il decreto ministeriale 1° agosto 2002, che ha stabilito le modalità di regolamentazione dei flussi di spesa dei bonus e nello stesso giorno il decreto ha comunicato l'esaurimento dei fondi per l'anno 2002.

Il D.L. 209/2002 ha cercato di salvaguardare i datori di lavoro, che alla data di entrata in vigore del D.L.138/2002, avevano incrementato la forza occupazionale rispetto alla media storica, stabilendo che il credito derivante dall'incremento calcolato con le originarie modalità previste dall'art.7 della Legge 388 del 2000 rappresentasse la misura massima del bonus che il datore di lavoro può aver maturato per i mesi da luglio 2002 a dicembre 2002.

Invece le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori va a rimpiazzare forza lavoro che ha determinato la misura massima di lavoratori registrata al 7 luglio 2002.

Il presente articolo della Legge Finanziaria ha confermato il bonus per l'anno 2003, sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 209/2002 ed ha inoltre esteso tale beneficio, con nuove regole, fino al 31 dicembre 2006.

Le nuove disposizioni, pur lasciando immutate le regole di base, hanno creato tre diverse procedure di modalità del calcolo in base ai diversi periodi come di seguito:

1. dal 1° ottobre 2000 al 30 giugno 2002;
2. dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002;
3. dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

In riferimento al primo punto, si ricorda che l'attribuzione del credito avveniva automaticamente con l'utilizzo del modello F24 e il monitoraggio avveniva solo in dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne il secondo punto va detto che, a seguito delle modifiche del D.L.209/2002 in precedenza esposte, il numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 rappresenta la misura massima di incremento occupazionale che poteva maturare al 31 dicembre 2002.

I contribuenti che hanno maturato il credito d'imposta tra luglio 2002 e dicembre 2002 possono utilizzare lo stesso a partire dal 1° gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale; ciò non toglie che il bonus non possa essere utilizzato in più mesi, ovvero in un'unica soluzione, a partire dal mese di marzo.

Infine in relazione al terzo punto va detto che gli incrementi occupazionali che rientrano nell'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato al 7 luglio 2002, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al credito di euro 413,17 per ogni assunto e tale credito è ulteriormente incrementato di euro 300 se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate.

Inoltre per lo stesso anno, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale media, riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito un contributo di 100 euro, ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.

Per la maturazione di tutti i crediti d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2003 i datori di lavoro devono inviare preventivamente, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, una specifica istanza con l'indicazione degli elementi che consentono all'Amministrazione Finanziaria di controllare l'esistenza dei presupposti e di concedere il contributo richiesto. Pertanto l'utilizzo può avvenire solo dopo la concessione dell'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate

Per le assunzioni effettuate a partire dal 1° aprile 2004, si applicheranno le nuove regole secondo cui i datori di lavoro dovranno rispettare le condizioni stabilite dall'originario art.7 della Legge 388/2000, con la differenza che l'incremento dei nuovi assunti deve essere realizzato in riferimento alla media individuata nel periodo 1° agosto 2001 – 31 luglio 2002.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 10 febbraio 2003

Dott.Maurizio Moccaldi Ruggiero